

☩ S. P. Q. R.
COMUNE DI ROMA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
(SEDUTA PUBBLICA DEL 2 FEBBRAIO 1982)

L'anno millenovecentottantadue, il giorno di martedì due del mese di febbraio, alle ore 18, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Presidenza: VETERE - ARATA - PIETRINI.

Eseguito l'appello, l'on. Presidente dichiara che sono presenti i Consiglieri qui sotto riportati.

Nicolini Renato
Brisca-Menapace Lidia
Vetere Ugo
Bencini Giulio
Betti Luciano
Aymonino Carlo
Aguirre-D'Amico Lietta
Buffa Lucio
Veltroni Walter
D'Arcangeli Mirella
Salvagni Piero
Rossetti Piero
Panatta Luigi
Della Seta Piero
Summa Vincenzo
Musu Marisa
Speranza Francesco
Rossi Doria Bernardo
Pasquali-Dama Annita

Andreoli-Inghilesi Teresa
Falomi Antonio
Galloni Giovanni
Corazzi Aldo
Ciocci Carlo Alberto
Starita Giovanni
Mensurati Elio
Medi-Iacovoni Maria Beatrice
Cazora Benito
Becchetti Italo
Bernardo Corrado
Castrucci Siro
Mori Gabriele
Mazzocchi Antonio
Costa Silvia
Angelè Romano Edmondo
Alfonsi Dario Adelmo
Cannucciari Francesco
Antoniozzi Alfredo

Tani Carlo
Di Paola Crescenzo
Pelonzi Carlo
Apuzzo Mario Oriolo
Palombi Massimo
Pietrini Vincenzo
Celestre Angrisani Luigi
Malerba Salvatore
Gionfrida Mario
Ciancamerla Ettore
Gallitto Bartolo
Buontempo Teodoro
Gramazio Domenico
Pala Antonio
Borzi Ennio
Gatto Ludovico
Antonaroli-Liistro Maria
De Bartolo Mario Stefano
Alciati Gabriele

Assiste il sottoscritto Segretario Generale Dott. Guglielmo Iozzia.

(OMISSIS)

A questo punto, oltre ai Consiglieri che hanno risposto all'appello, risultano presenti anche i seguenti altri:

Agnes Mario, Alberti Ugo, Arata Luigi, Benzoni Alberto, Bozzetto Giancarlo Franco, Cutolo Teodoro, De Felice Tullio, Leoni Carlo, Marchio Michele, Meloni Piero, Natalini Sandro, Rotiroli Raffaele, Salatto Potito, Tortosa Oscar, Walton Patrizia.

(OMISSIS)

Deliberazione n. 126

610^a Proposta (Dec. della G. M. del 13-1-1982 n. 36)

La Giunta Municipale decide di sottoporre all'On. Consiglio Comunale il seguente schema di deliberazione:

Approvazione, ex art. 34 L. 865/71, variante al Piano di Zona per edilizia economica e popolare relativamente alla zona n. 46 - Spinaceto.

Premesso che tra le zone comprese nel Piano per l'edilizia economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, adottato con deliberazione consiliare n. 204/64 ed approvato con D.M. LL.PP. n. 3266/64 e loro successive modifiche, è compresa la zona n. 46 - Spinaceto;

Che il Piano per tale zona è pressoché totalmente realizzato;

Che peraltro talune esigenze emerse in sede di attuazione del Centro Lineare di Spinaceto per i problemi posti da varie Amministrazioni Pubbliche (Sovrintendenza Archeologica, Comando VV.FF., Azienda PP.TT., ecc.) nonché la necessità di consentire l'idonea attuazione delle già previste iniziative dell'Ente Comunale di Consumo rendono necessarie alcune modificazioni delle norme tecniche di attuazione e del planivolumetrico relativo alla Fascia Centrale del P.Z. n. 46, approvati con deliberazione della Giunta Municipale n. 8396 del 28 ottobre 1980, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 140 T.U. 1915;

Che tali variazioni non innovano l'indice di edificabilità e le altre caratteristiche del Piano di Spinaceto, per cui le varianti stesse possono essere approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 L. 167/62 come integrato dall'art. 34 L. 865/71;

Che conformemente al parere di carattere generale reso dalla III Commissione Consiliare Permanente per l'Urbanistica nella seduta dell'8 ottobre 1980, tali modifiche, per la loro limitata portata, non abbisognano dei pareri di detta Commissione Consiliare e della Circoscrizione competente per territorio;

Avuto presente il parere reso dalla Commissione Tecnico Consultiva per l'Urbanistica nella seduta del 29 ottobre 1981;

Vista la relazione dell'Ufficio P.R.G.;

Visti gli artt. 8 L. 18 aprile 1962, n. 167 e 34 L. 22 ottobre 1971, n. 865;

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di approvare, a norma dell'art. 8 L. 167/62, come integrato dall'art. 34 L. 865/71, le modifiche delle sottoindicate norme tecniche di attuazione del Piano di Zona n. 46 - Spinaceto, nonché le variazioni al planivolumetrico indicate nell'allegata Tav. 2.3 b, approvate con deliberazione della Giunta Municipale n. 8396 del 28 ottobre 1980, assunta con i poteri consiliari.

Le modifiche di normativa risultano individuate in corsivo nel testo che segue:

Art. 9 — *Parcheggi di uso pubblico e privato*

9.1 *Parcheggi ad uso pubblico.*

Nell'ambito del C.L., debbono essere realizzate aree di parcheggio pubbliche e/o di uso pubblico esclusivamente al servizio delle destinazioni non residenziali, in quanto le aree di parcheggio pubblico, relative alle residenze, sono localizzate all'esterno della fascia centrale anche per gli abitanti del C.L. in ragione di mq. 2.5/ab. (tav. 2.6).

Gli ambiti entro cui realizzare dette aree di parcheggio sono riportati nei singoli lotti (tavv. 2.4 e 2.6) e la loro esecuzione è a carico dell'assegnatario del lotto.

Nell'ambito di ciascun lotto edificatorio del C.L. debbono essere realizzate le superfici minime di parcheggio indicate nella tav. 2.6.

Per gli edifici a destinazione mista residenziale e non residenziale RM, le cui opere di costruzione non siano ancora iniziate all'atto dell'approvazione della presente variante, e per gli edifici a destinazione non residenziale P ed MI, le superfici di parcheggio pubblico o di uso pubblico, indicate nella tav. 2.6, debbono essere incrementate qualora risultassero inferiori a quelle risultanti dall'applicazione dei parametri specificati al comma successivo. In tal caso l'eventuale quota d'incremento di parcheggio potrà essere realizzata interrata, al di sotto delle aree edificate e anche inedificate, purché le superfici della copertura siano adeguatamente sistemate, come indicato al successivo paragrafo 9.2, o in superficie nelle aree inedificate del lotto.

Per le destinazioni non residenziali degli uffici RM, le superfici di parcheggio da realizzarsi sono in ragione di mq. 0.4 per metro quadro di pavimento non residenziale in generale e per destinazioni commerciali con aree di vendita minori di mq. 400. Per le destinazioni commerciali con aree di vendita superiori a mq. 400 le superfici di parcheggio debbono essere incrementate di ulteriori mq. 0.2 per metro quadro di superficie di vendita.

In caso di non sufficienza delle aree destinate a parcheggio l'eccedenza sarà realizzata come sopra specificato.

Nell'ambito di ciascun lotto, le aree destinate a parcheggi pubblici indicate nella tav. 2.6 — ferma restando la superficie minima prescritta — possono subire variazione di localizzazione per esigenze motivate (Sovrintendenza, esigenze di esercizio per le attrezzature e servizi pubblici M, ecc.).

Tale facoltà è consentita anche per parcheggi già realizzati, restando a carico dell'assegnatario del lotto ogni onere derivante.

9.2 Parcheggi di uso privato.

a) Parcheggi al servizio delle destinazioni residenziali.

Debbono essere realizzati parcheggi in ragione di 1 mq. per mc. 15 di costruzione approvata e, comunque, non meno di un posto macchina per alloggio.

Dovranno essere realizzati interrati al di sotto della superficie coperta dell'edificio o anche al di sotto di aree inedificate, purché la copertura sia piana e adeguatamente sistemata ad aree di sosta arredate, di parcheggio e a verde, *ed anche in superficie nelle aree modificate dal lotto limitatamente ad una superficie non superiore al 15% di quella totale dei parcheggi privati.*

b) Parcheggi al servizio delle destinazioni non residenziali.

Per tutte le destinazioni non residenziali, escluse le sole destinazioni ad uffici con superfici utili superiori a mq. 120, debbono essere previste aree di parcheggio in ragione di mq. 1 per mc. 15 di costruzione approvata. Per gli uffici superiori a mq. 120 di superficie utile debbono essere previste aree di parcheggio in ragione di mq. 1 per mc. 7.5 di costruzione approvata. Per l'ubicazione delle aree di parcheggio valgono le stesse norme del precedente punto a).

Art. 11 — *Negozi, laboratori e uffici*

Negli edifici a destinazione mista residenziale e non residenziale RM e residenziale P potranno essere realizzati esercizi commerciali, paracommerciali e laboratori per artigianato di servizio e di produzione non molesta e per attività amministrative di servizio, secondo la cubatura non residenziale precisata nelle tavv. 2.4 e 2.8 e in base alle indicazioni della tav. 2.7.

Ogni punto di vendita avrà di norma superficie non inferiore a mq. 50, al netto di magazzini e servizi, salvo esercizi particolari quali giornali, fiorai, ricevitorie lotto, ecc.

Potranno essere anche realizzati uffici pubblici e privati, studi professionali e per artisti.

Negli edifici a destinazione non residenziale M, potranno essere realizzate solo attrezzature e uffici pubblici, nel rispetto delle destinazioni specifiche indicate.

Nella redazione dei progetti edilizi e nella concessione di licenza di esercizio si dovrà tenere conto delle indicazioni riportate nello schema di utilizzazione dettagliato degli edifici del C.L. (tav. 2.7).

Tali indicazioni hanno valore vincolativo solamente per quanto concerne le destinazioni relative al grande dettaglio (magazzino popolare, supermercato, grandemagazzino con alimentari): non sono consentite altre localizzazioni diverse da quelle indicate, *con la sola deroga per eventuali iniziative dell'Ente Comunale di Consumo.*

Non sorgendo osservazioni, l'on. PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, il suesposto schema di deliberazione, che viene approvato all'unanimità.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE

F.to: U. VETERE - L. ARATA - V. PIETRINI

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: L. BRISCA-MENAPACE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: G. IOZZIA

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal **7 FEB. 1982**
al **21 FEB. 1982** e non sono state prodotte opposizioni.

Inviata alla Regione il **10 FEB. 1982**

Dal Campidoglio, li **22 FEB. 1982**

p. IL SEGRETARIO GENERALE
f.to R. Malasomma

Esecutiva a norma e per gli effetti
della Legge 10-2-1953, n. 62.

4 MAR. 1982

p. IL SEGRETARIO GENERALE
f.to R. Malasomma

Copia conforme all'originale che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Dal Campidoglio, li **- 4 MAR. 1982**

p. IL SEGRETARIO GENERALE

IL V. SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Roberto Malasomma)

